

STATUTO DELLA "FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA"

Art. 1
Denominazione e sede

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione regionale per la ricerca biomedica", con sede in Milano.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2
Scopo

La Fondazione si propone il perseguimento della ricerca preclinica nell'ambito territoriale della regione Lombardia e promuove iniziative nel settore della ricerca biomedica e biotecnologica con fini clinico-applicativi.

La Fondazione si propone in particolare di:

- (a) promuovere e sostenere:
 - (i) lo studio, la ricerca, la conoscenza, l'innovazione nel settore scientifico con particolare riguardo alla farmacologia molecolare e diagnostica nonché all'attività di ricerca preclinica, anche con riguardo alle patologie rare;
 - (ii) lo sviluppo tecnologico nei campi applicativi della produzione, distribuzione ed utilizzazione di farmaci e di dispositivi medici;
 - (iii) la ricerca scientifica finalizzata all'applicazione di nuove metodologie per la prevenzione, diagnosi e cura di forme patologiche anche rare;
- (b) nell'ambito degli scopi di cui alla lettera (a), favorire, promuovere ed incentivare:
 - (i) la formazione e l'aggiornamento scientifico e culturale;
 - (ii) la crescita professionale degli operatori del settore;
 - (iii) la conoscenza sull'uso efficiente di farmaci, e dei risultati farmacologici ottenuti nell'ambito della ricerca, anche attraverso l'approfondimento dei problemi di carattere normativo, etico e sociale;
 - (iv) l'incremento del grado di istruzione e l'acquisizione di capacità applicative ed esecutive per tutti coloro che siano interessati allo sviluppo della ricerca farmacologica molecolare e diagnostica nonché allo sviluppo della ricerca preclinica;
- (c) nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di riservatezza, diffondere presso i cittadini, le istituzioni, gli enti privati, gli organi di informazione una migliore conoscenza delle predette tematiche, anche favorendo:
 - (i) il dibattito, il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle realtà istituzionali, nonché degli organismi e delle autorità competenti in materia;
 - (ii) la divulgazione di un'informazione scientifica fondata e corretta per la generalità dell'opinione pubblica, anche avvalendosi dell'ampio ventaglio interdisciplinare e culturale dei soggetti che fanno parte della Fondazione;

- (iii) la promozione ed attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento e diffusione dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca, della valorizzazione economica dei risultati della ricerca, anche attraverso la tutela brevettale;
 - (iv) la divulgazione dei risultati ottenuti dalla Fondazione in materia di farmacologia molecolare e diagnostica e di ricerca preclinica, favorendo ogni iniziativa utile e opportuna per l'approfondimento e la divulgazione dei problemi connessi alla ricerca preclinica e scientifica, alla salute, allo studio, alla cura e alla prevenzione, con particolare riguardo ai profili etici legati alla tutela della salute pubblica;
- (d) sviluppare relazioni istituzionali, sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani o esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;
- (e) promuovere iniziative di approfondimento culturale, di ricerca, di divulgazione e di formazione sul tema della farmacologia molecolare e diagnostica nonché della ricerca preclinica.

Art. 3 **Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle istituzionali, in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In via esemplificativa e non esaustiva, potrà:

- a) amministrare o gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o a qualsiasi titolo detenuti;
- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto per la realizzazione degli scopi dell'ente, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di beni mobili e immobili, la locazione, l'assunzione in comodato, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività strumentali al raggiungimento degli scopi dell'ente;
- d) concludere accordi di collaborazione con strutture sanitarie, sia nazionali che internazionali, con enti pubblici e privati per promuovere e attivare la ricerca scientifica e per istituire centri studi e banche dati informatizzate, anche a livello internazionale;
- e) identificare gli obiettivi e le aree della ricerca individuandone anche i risultati attesi e i futuri strumenti di divulgazione, e individuare specifici progetti di studio e ricerca, nonché definire specifici strumenti di monitoraggio;
- f) promuovere, organizzare, istituire e partecipare a seminari, corsi di formazione, lezioni e stages, manifestazioni, convegni e incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e porre in essere iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

- g) promuovere la realizzazione di studi, analisi, progetti e ricerche nel settore della farmacologia molecolare, della diagnostica e della ricerca preclinica e, in generale, iniziative di educazione e sensibilizzazione nell'ambito degli scopi di cui all'Articolo 2 del presente Statuto;
- h) raccogliere i dati statistici derivanti dalla ricerca scientifica, dall'esperienza clinica e dai risultati farmacologici su larga scala;
- i) promuovere, curare e realizzare indagini, disamine, ricerche, studi, scambi e ogni altra forma di pubblicazione o iniziativa editoriale;
- j) sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione di strutture operative, scientifiche e/o tecnologiche proprie, dei fondatori e soggetti finanziatori;
- k) istituire e sovvenzionare borse di studio e di ricerca, premi e contribuzioni in favore di soggetti che si siano distinti nei predetti settori attraverso studi, ricerche o particolari attività, anche organizzando soggiorni all'estero, qualora la Fondazione ne ravvisi l'opportunità;
- l) promuovere e svolgere attività di raccolta di fondi privati e pubblici e richiedere contributi pubblici e privati, locali, nazionali, europei ed internazionali da destinare agli scopi della Fondazione;
- m) promuovere, organizzare e finanziare conferenze, convegni, tavole rotonde, incontri, simposi, congressi, giornate di studio, mostre e iniziative culturali similari, procedendo alla pubblicazione e alla divulgazione dei relativi atti o documenti nonché dei risultati raggiunti;
- n) partecipare e concorrere alla costituzione di Associazioni, Enti e Istituzioni, nazionali ed estere, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione; creare e stabilire con gli stessi collaborazioni e alleanze;
- o) costituire società di persone o di capitali, che abbiano finalità o esercitino anche in via strumentale attività analoghe o connesse a quelle della Fondazione, anche collaborando e instaurando relazioni con enti scientifici e culturali, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
- p) svolgere attività di carattere commerciale nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo la legge italiana o enti di altra natura, ivi compreso il trust, costituiti secondo leggi straniere;
- q) svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici o privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti "no profit" al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare alla ricerca;
- r) svolgere ogni altra attività idonea e opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

Art. 4 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, materiali o immateriali, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.

Art. 5 Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore e dai Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio una volta all'anno nei termini stabiliti in apposito regolamento.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dai diversi organi eventualmente competenti della Fondazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati nel bilancio. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, di riserve o di capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 Fondatore

E' Fondatore la Regione Lombardia.

Articolo 8 Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previo parere delle Giunta regionale, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dallo stesso Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

I Partecipanti, all'atto di assunzione della qualifica, si impegnano al rispetto delle finalità, delle norme statutarie, delle determinazioni e degli indirizzi degli organi della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo quanto previsto dall'art. 9, in punto di recesso ed esclusione.

Art. 9 Recesso ed esclusione

Il Consiglio di Amministrazione procede all'esclusione dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile e/o in contrasto con gli ideali, le finalità e gli scopi promossi e perseguiti dalla Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può in nessun caso essere escluso dalla Fondazione.

Art. 10 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente della Fondazione;
- il Direttore Generale;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di revisione contabile.

Art. 11 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della regione Lombardia, che designa il Presidente della Fondazione.

In caso di presenza di Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione è integrato con altri 2 (due) componenti, uno dei quali nominato, di comune accordo, dai Partecipanti e l'altro dalla Giunta regionale.

I membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere tutti soggetti di comprovata onorabilità e professionalità nelle materie afferenti gli scopi della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) esercizi sino alla data di effettiva approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato, e possono essere rinominati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 12 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione.

In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3;
- b) approvare il bilancio;
- c) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- d) deliberare in merito all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- e) istituire eventuali Comitati e/o Commissioni, stabilendone compiti, numero dei membri e modalità di funzionamento;
- f) nominare il Presidente designato dal Presidente della regione Lombardia;
- g) attribuire la qualifica di "Partecipanti", stabilendone i relativi criteri;
- h) nominare il Direttore Generale, su designazione del Presidente della regione Lombardia, stabilendone il compenso;
- i) nominare i componenti del Comitato Scientifico, determinandone composizione, durata e funzioni.

Art.13 Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire sino a tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14 Il Presidente

E' Presidente della Fondazione il soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione, su designazione del Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente, in particolare:

- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare e favorire rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito a tutti gli effetti di legge e di Statuto dal Consigliere più anziano di età.

Art. 15 **Il Direttore Generale**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su designazione del Presidente della regione Lombardia, ed è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale.

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato, con durata non superiore al mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Direttore Generale esercita i poteri di ordinaria amministrazione, sulla base delle linee generali stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, provvede a:

- predisporre il bilancio;
- approvare i regolamenti della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Il Direttore Generale è altresì responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare, ha la responsabilità della gestione della Fondazione e nello specifico:

- provvede alla gestione organizzativa e amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, attivando mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- coordina e dirige il personale e i collaboratori della Fondazione;
- dà esecuzione agli atti del Consiglio di Amministrazione;
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato.

Art. 16 **Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto da un numero massimo di 20 esperti ed è nominato, su proposta del Presidente della Fondazione, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la composizione, la durata e le funzioni, assicurando l'equilibrata presenza di professionalità nell'ambito della ricerca preclinica e farmacologica, della divulgazione medica e scientifica, della bioetica, della economia sanitaria, del diritto e nell'ambito delle altre materie indicate all'art. 2, con particolare considerazione per le professionalità espresse dalle Università e dalle Fondazioni IRCCS pubbliche lombarde.

Al Presidente della Fondazione compete l'avvio della procedura per la nomina e l'insediamento del Comitato, nonché per provvedere alle eventuali sostituzioni o integrazioni che si rendessero necessarie.

I componenti del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del proprio Presidente o del Presidente della Fondazione o su richiesta di almeno i due terzi dei suoi membri.

Il Comitato Scientifico ha il compito di elaborare proposte e formulare pareri sui diversi campi di attività della Fondazione.

Art. 17 **Organo di revisione contabile**

L'Organo di revisione contabile è organo di controllo legale dei conti della Fondazione.

È composto da 3 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, iscritti all'Albo dei revisori legali dei Conti, di cui uno con funzione di Presidente.

L'Organo, in particolare, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina il progetto di bilancio, redigendo apposita relazione da trasmettere al Direttore Generale, entro i termini stabiliti in apposito regolamento, ed effettua verifiche di cassa.

L'Organo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

L'Organo resta in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Art. 18 **Estinzione**

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri Enti che perseguono finalità analoghe, ovvero ai fini di pubblica utilità.

La Giunta della regione Lombardia nomina il liquidatore della Fondazione.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dell'estinzione della medesima, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 19 **Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.